



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

*Approvato con Delibera C.C. n° 16 del 5 agosto 2014
Modificato con Delibera C.C. n° 13 del 15 luglio 2015*

INDICE

TITOLO I – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DISCIPLINA GENERALE...	5
Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.....	5
Art. 2 – Soggetto attivo.....	5
Art. 3 – Funzionario responsabile.....	5
Art. 4 – Determinazione delle tariffe e delle aliquote.....	5
Art. 5 – Dichiarazioni.....	6
Art. 6 – Versamenti.....	6
Art. 7 – Dilazione e rateazione del pagamento.....	7
Art. 8 – Ravvedimento operoso.....	7
Art. 9 – Accertamento con adesione.....	7
Art. 10 – Accertamento.....	8
Art. 11 – Riscossione coattiva.....	8
Art. 12 – Rimborsi e compensazioni.....	9
Art. 13 – Decorrenza ed efficacia del regolamento.....	9
TITOLO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	10
Art. 14 – Oggetto.....	10
Art. 15 – Presupposto impositivo.....	10
Art. 16 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree edificabili.....	10
Art. 17 – Soggetti passivi.....	11
Art. 18 – Base imponibile.....	11
Art. 19 – Base imponibile area edificabile.....	12
Art. 20 – Riduzione per i terreni agricoli.....	13
Art. 21 – Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili e di interesse storico.....	13
Art. 22 – Detrazione per l’abitazione principale.....	14
Art. 23 – Assimilazioni.....	15

Art. 24 – Esenzioni.....	15
Art. 25 – Quota riservata allo Stato.....	16
Art. 26 – Enti non commerciali.....	16

TITOLO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)..... 17

Art. 27 – Oggetto.....	17
Art. 28 – Presupposto impositivo.....	17
Art. 29 – Soggetti passivi.....	17
Art. 30 – Base imponibile.....	18
Art. 31 – Determinazione delle aliquote.....	18
Art. 32 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni.....	18
Art. 33 – Dichiarazione.....	19

TITOLO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)..... 19

Art. 34 – Oggetto.....	19
Art. 35 – Gestione e classificazione dei rifiuti.....	19
Art. 36 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	20
Art. 37 – Esclusioni.....	21
Art. 38 – Presupposto impositivo.....	22
Art. 39 – Soggetti passivi.....	22
Art. 40 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	23
Art. 41 – Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	24
Art. 42 – Esclusione e riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	24
Art. 43 – Base imponibile.....	25
Art. 44 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	26
Art. 45 – Determinazione delle tariffe.....	26
Art. 46 – Articolazione della tariffa.....	27
Art. 47 – Periodi di applicazione del tributo.....	27

Art. 48 – Tariffa per le utenze domestiche.....	27
Art. 49 – Occupanti le utenze domestiche.....	28
Art. 50 – Tariffa per le utenze domestiche.....	29
Art. 51 – Classificazione delle utenze non domestiche.....	29
Art. 52 – Istituzioni scolastiche statali.....	30
Art. 53 – Tariffa giornaliera.....	30
Art. 54 – Tributo provinciale.....	30
Art. 55 – Riduzioni per le utenze domestiche.....	30
Art. 56 – Riduzioni per le utenze non domestiche.....	31
Art. 57 – Interruzione del servizio.....	32
Art. 58 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	32
Art. 59 – Dichiarazione.....	32
Art. 60 – Riscossione.....	33
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.....	34
ALLEGATO B – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.....	35
ALLEGATO C - Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali.....	36
ALLEGATO D – Ripartizione tra zona urbana e zona extraurbana.....	37
ALLEGATO E – Quantità complessive di rifiuti assimilati conferibili al servizio di pubblico..	38

TITOLO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal **1° gennaio 2014**, l'applicazione nel Comune di Campiglia dei Berici dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone:
 - a. dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b. del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c. della **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel titolo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei titoli II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC, rispettivamente IMU, TASI e TARI.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Campiglia dei Berici relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Il comune, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 4 – Determinazione delle tariffe e delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione:
 - a. le aliquote dell'IMU, che possono essere differenziate in ragione della categoria catastale, della tipologia o della destinazione degli immobili;

- b. le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- c. le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 – Dichiarazioni

1. La dichiarazione relativa alla IUC va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso per le componenti IMU e TASI, ed entro 30 giorni dalla data dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree tassabili per la componente TARI, secondo le modalità previste dalla legge e obbligatoriamente su modello messo a disposizione dal Comune per le componenti TARI e TASI, e su modello ministeriale per la componente IMU. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso valgono le scadenze di cui al comma 1.
3. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2, le relative variazioni verranno iscritte d'ufficio.
4. In sede di prima applicazione della IUC:
 - a. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU;
 - b. ai fini della dichiarazione relativa alla TASI valgono le dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora compatibili;
 - c. ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.

Art. 6 – Versamenti

1. I versamenti della IUC sono effettuati, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (cosiddetto "Modello F24"), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I versamenti riguardanti le componenti IMU e TASI sono effettuati in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati, mentre i versamenti riguardanti la componente TARI sono effettuati con modelli di pagamento preventivamente calcolati, sulla base degli elementi dichiarati o accertati, e predisposti dal Comune.
3. Le scadenze di pagamento dell'**IMU** sono quelle fissate per legge:
16 giugno per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo
mentre, ai sensi dell'art. 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.:
 - a. il versamento della **TASI** è fissato in numero due rate con scadenza:
16 giugno e 16 dicembre
 - b. il versamento della **TARI** è fissato in numero 2 rate con scadenza:

16 aprile per l'acconto e 16 settembre per il saldo

4. Nei casi di mancata approvazione delle delibere tariffarie entro le suddette scadenze, gli acconti si dovranno calcolare sulla base delle aliquote e delle tariffe stabilite nell'anno precedente, previo conguaglio alla scadenza del saldo.
5. Esclusivamente per l'anno 2014 le scadenze di pagamento sono:
 - a. Per la **TASI 16 ottobre 16 dicembre**
 - b. Per la **TARI 16 settembre e 16 novembre**
6. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
7. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. I versamenti della IUC si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 – Dilazione e rateazione del pagamento

1. Il contribuente, nel caso in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la dilazione o la rateazione del debito tributario, per un periodo massimo di un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione della richiesta.
3. L'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo e comunicata formalmente al contribuente.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente potrà richiedere, per sopravvenute difficoltà contingenti, di posporre il pagamento fino a 10 giorni dalla scadenza; se non ottempera entro questo ulteriore termine:
 - a. decade dal beneficio della rateizzazione
 - b. l'intero importo dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. Il beneficio di cui al precedente comma non potrà essere concesso più di due volte nel corso della rateizzazione.

Art. 8 – Ravvedimento operoso

1. E' ammesso il ravvedimento operoso per gli omessi o parziali versamenti oltre l'anno di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale si è commessa la violazione, (oppure oltre un anno dalla violazione se non è presentata la dichiarazione) a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
2. Per chi si avvale di questo tipo di ravvedimento, oltre alle imposte eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 7,5% (pari ad ¼ del 30%) più gli interessi applicati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento.

Art. 9 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 – Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a. invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere documenti;
 - b. inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti
 - d. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
 - e. Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Con l'avviso di accertamento sono contestate o irrogate sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli interessi di mora sono computati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura del vigente tasso legale.
5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo del tributo sia uguale o inferiore ad € 12,00, esclusa comunque l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
6. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere mensilmente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia od elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;

Art. 11 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune, o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 12 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto alla restituzione può, su richiesta scritta del contribuente entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensata con gli importi dovuti negli anni successivi per la medesima componente tributaria.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 6, comma 6, del presente regolamento.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso per la medesima componente IUC. La compensazione avviene su richiesta del contribuente, mediante compilazione e presentazione dell'apposito modulo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di interessi. In caso di maggiori versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

Art. 13 – Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 14 – Oggetto

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Campiglia dei Berici dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 2 marzo 2012 n. 16, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 .
2. Il presente titolo tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU con l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dal 1° gennaio 2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) .
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 15 – Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta municipale propria è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Campiglia dei Berici, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali e delle pertinenze della stesse, con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 16 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree edificabili

1. Ai fini dell'imposta:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

- un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio identificata in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
 - e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 17 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 18 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a partire dal 1° gennaio 2013, mentre per l'anno 2012 il moltiplicatore era 60;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 19 – Base imponibile area edificabile

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può, con deliberazione di Giunta Comunale, determinare periodicamente, per zone omogenee, valori di riferimento da ritenersi come supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti d'ufficio. I predetti valori non sono vincolanti né per il Comune, né per il contribuente.
3. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 20 – Riduzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca terreni siti in diversi comuni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 21 – Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili e di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nemmeno come deposito, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001.
3. Agli effetti dell'applicazione della riduzione dell'imposta prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, i fabbricati devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a. Assenza di allacciamenti alle reti dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica, gas, fognature;
 - b. Condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, tali da rendere l'immobile non utilizzabile e pericoloso all'uso;
 - c. Assenza e forte degrado degli impianti tecnologici di distribuzione interna dei servizi di rete e con assenza o degrado dei locali attrezzati per i servizi igienici.
4. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, o in alternativa, da parte del contribuente con una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
 5. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione al protocollo generale dell'ente della certificazione dello stato di inagibilità o inabitabilità, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia in nessun modo utilizzato.
 6. La riduzione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/92, n. 504.
 7. Sono fatte salve, ai fini IMU, le dichiarazioni sostitutive già presentate ai fini ICI, qualora permangano i requisiti. Il responsabile del tributo può disporre un sopralluogo, da parte dell'ufficio tecnico, sul fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile al fine di verificare la sussistenza di tali requisiti, debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
 8. I fabbricati collabenti classificati in categoria F2 sono da assoggettare all'imposta come area fabbricabile in quanto destinati alla demolizione e ricostruzione, a prescindere dal fatto che l'area sia inserita, dallo strumento urbanistico generale, in zona agricola. La superficie da considerare per il calcolo della base imponibile è l'area di sedime del fabbricato esistente. Il fabbricato collabente situato in una zona del territorio comunale dove è precluso il recupero edilizio, sarà escluso dall'IMU in quanto non considerato area edificabile e sprovvisto di rendita catastale.

Art. 22 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Art. 23 – Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da soggetti che non hanno vincoli di parentela con l'anziano o il disabile stesso; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Art. 24 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - g. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - h. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- j. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- k. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- l. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- m. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- n. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

Art. 25 – Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 26 – Enti non commerciali

1. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
2. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
3. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

TITOLO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 27 – Oggetto

1. Il presente titolo istituisce e disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicazione nel Comune di Campiglia dei Berici del tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominato TASI, componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dell'art. 1 commi dal 669 al 679 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28 – Presupposto impositivo

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, e di aree edificabili come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 29 – Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Ogni possessore od ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di

un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 31. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Le percentuali dovute rispettivamente dall'occupante e dal proprietario dell'immobile sono fissate con la deliberazione di approvazione delle aliquote da parte del Consiglio Comunale.

Art. 30 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU (articolo 17 del presente regolamento) di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 – Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente.
3. Le aliquote della TASI sono fissate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. Annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma precedente, saranno individuati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 32 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, a favore:
 - a. dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
 - b. dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - c. dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata;
2. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni in base alla normativa vigente.
3. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con

- le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
- h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi

Art. 33 Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa al TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

TITOLO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 34 – Oggetto

1. Il presente titolo istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, prevista dai commi dal 639 al 705 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità anno 2014.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 35 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse,

- svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, svolto con il metodo seguente:
- a. Raccolta differenziata porta a porta per le frazioni: secco, carta e cartone, plastica e lattine;
 - b. Raccolta differenziata porta a porta per la frazione umida esclusivamente per la zona urbana di cui all'allegato D;
 - c. Raccoglitori stradali per la raccolta di stracci e indumenti smessi ;
 - d. Centro di raccolta comunale, denominato "Ecocentro", per la raccolta in modo differenziato delle frazioni di rifiuto residue;
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal *Regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi*, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali:
- a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

Art. 36 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi

dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato B.

2. Le sostanze individuate nel comma precedente sono assimilate ai rifiuti urbani nei limiti quantitativi previsti dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/06/1998 (tabella allegato E) e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti assimilati, superiore a 500 mq, che dimostreranno di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, i rifiuti dell'utenza saranno considerati speciali non assimilati agli urbani ai fini del servizio e del tributo.

Art. 37 – Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d. i rifiuti radioattivi;
- e. i materiali esplosivi in disuso;
- f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 38 – Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i parcheggi, le aree di manovra, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c. le soffitte e i sottotetti aventi accesso con botola e/o di altezza media inferiore a cm. 150;
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione tributaria.
6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e in nessun modo utilizzate anche se servite da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 39 – Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui il soggetto attivo e passivo coincidano, non è applicato il tributo.

Art. 40 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche

- a. locali privi di mobili e suppellettili, in nessun modo utilizzati e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, gas...);
- b. fabbricati non agibili o inabitabili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- c. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, od oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- d. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone od operatori;

Utenze non domestiche

- e. locali ove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 comma 4 del presente regolamento;
- f. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- g. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- h. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - i. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j. edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto;
 - k. fabbricati non agibili o inabitabili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - l. le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - m. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - n. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - o. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - p. Locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali e senza esercizio di attività, dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 41 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 42 – Esclusione e riduzione per produzione di rifiuti conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 36, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i

- relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 36.
 4. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'allegato C.
 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. allegare alla denuncia originaria o di variazione una planimetria dei locali;
 - c. presentare al Comune copia del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) entro il termine previsto da norme statali per la presentazione dello stesso, o in alternativa copia dei contratti di smaltimento e dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc..;

Art. 43 – Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto).
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a. La superficie viene misurata in metri quadrati;
 - b. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte.
 - c. non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a m 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili.

- d. le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - e. la superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
 - f. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - g. nel calcolare la superficie complessiva si arrotonda al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
 5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 44 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve assicurare la copertura di tutti i costi di investimento per le opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
3. Sono esclusi, invece, i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 45 – Determinazione delle tariffe

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di presentazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 46 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e indicando i criteri adottati. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegati 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 47 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al

successivo articolo 58, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 48 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali:

Categorie utenze domestiche	Numero componenti il nucleo familiare
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6 o più
7	28 case

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata mediante un sistema presuntivo di quantità, espresse in kg, di rifiuti prodotti, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 49 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del comune risultanti residenti ma temporaneamente domiciliati altrove, non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare nei seguenti casi e solo se debitamente documentati:
 - a. degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno;
 - b. servizio di volontariato all'estero per un periodo superiore a sei mesi;
 - c. attività di studio o lavorativa prestata all'estero per un periodo superiore a sei mesi;
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o a disposizione di residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)

e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità abitative non utilizzate e precedentemente occupate da familiari deceduti il numero degli occupanti è fissato in una unità.
7. Per le abitazioni sfitte e sprovviste di mobili e suppellettili e di almeno uno dei contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce, gas) il numero degli occupanti è fissato in una unità;
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 50 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, determinati dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 3b, di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione determinati dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nella tabella 4b, di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 51 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 52 – Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 53 – Tariffa giornaliera

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se effettuate in modo non continuativo ma ricorrente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività, maggiorata di un importo pari al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e i tempi previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al TARI annuale.

Art. 54 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 55 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta fino al 60% della quota variabile alle utenze domestiche ubicate in zona extraurbana, di cui all'elenco allegato D, non servita dalla raccolta porta a porta della frazione umida;
2. Si applica una riduzione fino all'50% nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
3. Si applica una riduzione fino all'90% nella parte fissa e nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni non utilizzate, precedentemente occupate da persone ricoverate stabilmente in istituti o residenze sanitarie o da familiari deceduti;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c. abitazioni sfitte e sprovviste di mobili e suppellettili e di almeno uno dei contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, luce, gas);
4. Le riduzioni di cui al comma precedente sono stabilite contestualmente all'approvazione delle tariffe annuali e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 56 – Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche delle categorie 16, 17, 18, 19 e 20 di cui all'allegato A, che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla propria attività produttiva, si applica una riduzione della tariffa variabile fino al 60% da stabilire contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe comunali. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio in modo continuativo.
2. Alle utenze non domestiche della categoria 4 di cui all'allegato A, che abbiano a disposizione locali, adibiti esclusivamente a deposito, magazzino o autorimessa e non presidiati (presenza fissa di persone) si applica una riduzione della tariffa variabile fino al 80% da stabilire contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe comunali.
3. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al "recupero" rifiuti speciali assimilati, si applica la tariffa nel modo seguente:
 - a. 75% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, qualora la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero sia almeno il 30% del totale dei rifiuti prodotti, esclusi gli scarti organici per i quali sia stato avviato l'eventuale compostaggio, di cui alla tabella 4b del D.P.R. 158/1999;
 - b. 50% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, qualora la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero sia almeno il 60% del totale dei rifiuti prodotti, esclusi gli scarti organici per i quali sia stato avviato l'eventuale compostaggio, di cui alla tabella 4b del D.P.R. 158/1999;
 - c. 25% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, qualora la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero sia almeno il 90% del totale

dei rifiuti prodotti, esclusi gli scarti organici per i quali sia stato avviato l'eventuale compostaggio, di cui alla tabella 4b del D.P.R. 158/1999;

4. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolati sulla base dei coefficienti di produzione, di cui alla tabella 4b del D.P.R. 158/1999, applicati nella determinazione delle tariffe per ciascun esercizio;
5. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
6. Per materiali di recupero non sono compresi quelli che vengono smaltiti a fronte di corrispettivi od introiti di qualsiasi tipo.
7. Al fine dell'applicazione delle suddette riduzioni, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare al Comune tutta la documentazione necessaria a comprovare la quantità di rifiuti effettivamente smaltita nell'anno solare precedente (MUD, dichiarazione dell'impianto di recupero, fatture, formulari, registro di carico/scarico, etc...).

Art. 57 – Interruzione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 15 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 58 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni/agevolazioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi.
3. Il comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento delle agevolazioni;

Art. 59 – Dichiarazione

1. La dichiarazione inerente la componente TARI deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo

- di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 4. Nel caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, la stessa verrà intestata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda di famiglia.
 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta o inviata tramite posta elettronica. In caso di spedizione fa fede la data di ricezione al protocollo dell'ente.

Art. 60 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
3. Il contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è obbligato a versare l'intero importo in un'unica soluzione, previo sollecito con raccomandata A.R. In caso di inadempimento si attiverà la procedura relativa all'accertamento con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi con decorrenza dalle scadenze di cui al comma 2.
4. Il Comune, con delibera di giunta comunale, può prevedere annualmente modalità o scadenze diverse per motivate esigenze organizzative o gestionali.

ALLEGATO - A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi, cinema e teatri
02. Campeggi, distributori di carburanti, parcheggi coperti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni, mostre, commercio all'ingrosso, magazzini
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo e case di soggiorno
08. Uffici, agenzie, studi professionali, tecnici, legali, sanitari, attività terziarie e direz.
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticcerie
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO - B

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù in polvere o ritagli
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali del presente elenco;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido
- scarti vegetali in genere;
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2) del D.P.R. 915/1982.

ALLEGATO - C

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini/depositi senza alcuna vendita diretta	20
Officine meccaniche, Carrozzerie, Elettrauto, Gommista	70
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie incisioni, vetrerie, produzione di ceramiche , carpenterie ed analoghi	60
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione e magazzino	40

ALLEGATO - D

Ripartizione tra zona urbana e zona extraurbana

URBANA	fino al civico		EXTRAURBANA
	dx	sx	
A. Manzoni	8/B	7	A. Gregori
A. Mocenigo			A. Volta
Albarella	2	9	Brandizie
C. Sale			Caglianella
Don G. Brendolan			Campagnola
Donanzola	34/A	67	Carazza
Fogazzaro			Crocetta
G. Marconi	10	3	Dante
G. Pascoli			Ferroso
G. Verdi			Fossona
Luigi Chiericati			G. Cederle
Madd. Campiglia			G. Galilei
Marpegane	50	43	G. Zanella
Mons. Tagliaferro			Giotto
Nazionale			Marcintolo
Pace Pasini			Nazario Sauro
Piazza Vecchia			Pavarano
Repeta			Pilastrì
Roma			Ponte Botti
U. Foscolo			U. Masotto
			Villabroggia

ALLEGATO - E

Quantità complessive di rifiuti assimilati conferibili al servizio di pubblico	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	Kg/mq/anno
Stabilimenti industriali ed artigianali	8
Locali destinati ad uffici privati	6
Negozi in genere, esclusi gli alimentari	15
Alimentari, macellerie, pollerie e pescherie	18
Ortofrutta e fiorerie	21
Ristoranti, trattorie, pizzerie e simili	19
Bar, gelaterie, degustazione e simili	20
Alberghi e pensioni	8
Cinema e teatri	3
Luoghi di degenza e cura	7
Impianti sportivi e ricreativi	2
Sede di associazioni	2
Scuole	2
Posteggi fissi per autovetture, motocicli e biciclette	1
Autorimesse e autonoleggi	2
Distributori di carburanti	5
Grossisti con produzione di rifiuti non putrescibili	4
Magazzini senza alcuna vendita diretta	4